



# COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

## SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione N. 157 del 28-12-2016

**OGGETTO:** LEGGE REGIONALE 26/02/2002 N. 7 "NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI CORREGIONALI ALL'ESTERO E RIMPATRIATI".

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 21.05.2015 con cui si individuano gli incaricati di posizione organizzativa cui sono attribuiti i poteri di assumere atti di gestione dal 26.05.2015 al 31.12.2016;  
VISTA la delibera della Giunta comunale n.46 di data 12.7.2016 con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva, per l'anno 2016, delle risorse d'entrata e dei capitoli di spesa ai Responsabili dei Servizi e s.m.i.;

PREMESSO CHE la Legge Regionale n. 7 del 26/02/2002 "*Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati*", finalizzata allo sviluppo dei rapporti tra i corregionali all'estero e la Regione, alla conservazione e tutela presso le comunità dei corregionali stessi delle diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine, alla promozione e al coinvolgimento delle comunità dei corregionali all'estero nelle attività di promozione economica e culturale della Regione all'estero e al sostegno del rimpatrio e del reinserimento, anche lavorativo, dei corregionali all'estero, prevede, tra gli altri, specifici interventi economici destinati a sostenere il reinserimento abitativo, economico, lavorativo, scolastico, culturale e sociale dei rimpatriati, mediante la concessione di sovvenzioni e misure di sostegno scolastico e linguistico, incentivi all'avvio di attività produttive e per l'inserimento lavorativo, nonché misure a sostegno dell'attività formativa e di riqualificazione professionale (art. 3 comma 1);

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione n. 0248/Pres. del 10/08/2007 "*Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali in materia di emigrazione previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera a, 4 bis e 4 ter della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati)*" che individua le diverse tipologie degli interventi economici attuabili in favore dei corregionali e, in particolare:

- a) contributi di sostegno al rimpatrio,
  - b) contributi per traslazione di salme,
- stabilendo, altresì, requisiti soggettivi dei beneficiari, tipologia e misura dei contributi, modalità e tempi di presentazione delle istanze;

VISTI, in particolare, gli artt. 5 e 10 del sopra richiamato Regolamento regionale i quali stabiliscono che la domanda per l'ottenimento dei contributi in argomento deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente (per i contributi di sostegno al rimpatrio) ovvero al Comune di origine della persona deceduta o al Comune in cui sono state traslate la salma o le ceneri (per i contributi per traslazione di salme) e che sia l'Ente locale stesso ad effettuare l'istruttoria, provvedendo all'accertamento dei requisiti di ammissibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 e dell'art. 8 del Regolamento di cui sopra;

DATO ATTO CHE, in applicazione degli articoli 6 e 7 del Decreto sopra indicato, i Comuni richiedono alla Regione le risorse finanziarie occorrenti per la concessione dei contributi ed

effettuano la liquidazione degli stessi a fronte del Decreto regionale di assegnazione dei fondi, e che la Regione rimborsa ai Comuni quanto effettivamente speso a seguito di rendicontazione;  
DATO ATTO altresì che la Legge regionale 14/08/2008 n. 9, articolo 6, comma 29, dispone di corrispondere ai Comuni una somma pari al 3% del contributo da erogarsi, a titolo di compartecipazione agli oneri sostenuti per la gestione del procedimento;

**Premesso che i nominativi dei beneficiari di cui al presente atto vengono omessi ai fini della tutela della riservatezza personale (Codice in materia di protezione dei dati personali: d. lgs.196/03 e succ. mod.).**

VISTA la domanda di contributo di sostegno al rimpatrio presentata il 26.9.2016 Prot.n.5734 da OMISSIS, espatriato da San Canzian d'Isonzo (GO) il 23.7.2004, rimpatriato definitivamente in questo Comune in data 13.11.2016 dal VENEZUELA corredata dalla seguente documentazione:

- Autocertificazione attestante la cittadinanza italiana, la residenza, i luoghi e date di espatrio e rimpatrio;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante di essere privo di reddito in stato di disoccupazione, di non essere proprietario di abitazione in Friuli Venezia Giulia e di non essere assegnatario di alloggio ATER;
- Fotocopia di un documento di identità valido;
- Fotocopia del codice fiscale;

VERIFICATO la veridicità delle dichiarazioni prodotte mediante:

- Certificato cumulativo di stato famiglia, residenza e cittadinanza rilasciato dall'ufficio anagrafe in data 5.12.2016;
- Certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di San Canzian d'Isonzo in data 16.11.2016 attestante le date di espatrio;

RILEVATO, dalla visura in anagrafe tributaria, che lo stato di disoccupazione è terminato in data 21.11.2016 con l'apertura della partita IVA relativa alla ditta individuale OMISSIS;

VERIFICATO in data odierna con ATER Gorizia che OMISSIS non risulta assegnatario di alloggio ATER;

VERIFICATO con visura catastale eseguita in data odierna che OMISSIS non è proprietario di abitazione in Friuli Venezia Giulia;

VERIFICATA la regolarità della domanda prodotta presso atto delle dichiarazioni rese con particolare riferimento allo stato occupazionale ed alla condizione di particolare necessità, dispone di concedere al richiedente un contributo di sostegno al rimpatrio, ai sensi della Legge regionale 26/02/2002 n. 7, quantificandolo in complessivi € 4500,00, così determinati in applicazione dell'articolo 4, comma 1, del Decreto n. 0248/Pres:

- € 2.500,00 come sovvenzione abbattimento costi di trasferimento e prima sistemazione;
- € 1.000,00 in quanto il richiedente era privo di reddito e disoccupato fino al 21.11.2016;
- € 1.000,00 in quanto il richiedente non è proprietario di abitazione in Regione e non è assegnatario di alloggio ATER;

PROCEDE alla presentazione della domanda di copertura finanziaria del contributo di sostegno a favore del rimpatrio OMISSIS all'Amministrazione regionale – Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà Servizio correzionali all'estero e lingue minoritarie

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 ;

## D E T E R M I N A

- 1) di concedere un contributo di sostegno al rimpatrio, ai sensi della Legge regionale 26/02/2002 n. 7 (“Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di correzionali all'estero e rimpatriati”) OMISSIS;
- 2) di quantificare il contributo di cui sopra in complessivi € 4.500,00;

- 3) di procedere alla liquidazione della somma di cui sopra con successivo atto, a seguito della ricezione, da parte del Comune, del decreto regionale di assegnazione dei fondi necessari;
- 4) di dare atto infine che la somma di cui sopra – unitamente all'importo spettante a titolo di compartecipazione agli oneri sostenuti per la gestione del procedimento sarà rimborsata al Comune dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio Autonomo per i Corregionali all'Estero, a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
F.to GALLO GIULIA